



COMUNE DI CERVETERI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Area 3[^] - Assetto Uso e Sviluppo del Territorio
Servizio Ambiente

Regolamento di gestione per impianti di compostaggio per rifiuti biodegradabili di capacità inferiore a 80 t/anno (c.d. “compostaggio di comunità”) e dei sistemi di autocompostaggio

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 02 maggio 2017.

Il Regolamento é stato pubblicato all’Albo Pretorio comunale in data 6 luglio 2017 per 15 giorni consecutivi ed é entrato in vigore il 1 agosto 2017.

Il Sindaco
Alessio Pascucci

Il Dirigente
Ing. Mauro Nunzi

----- Cerveteri, 15 marzo 2017 -----

SOMMARIO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONE GENERALI.....	2
Art. 1 - Campo di applicazione	2
Art. 2 - Finalità e obiettivi	2
Art. 3 - Definizioni	2
Art. 4 - Competenze del Comune.....	3
Art. 5 - Utente soggette agli obblighi del Regolamento.....	4
TITOLO 2 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUTOCOMPOSTAGGIO.....	4
Art. 6 - Autocompostaggio	4
Art. 7 - Metodi di autocompostaggio ammessi.....	5
Art. 8 - Elenco dei rifiuti compostabili.....	5
Art. 9 - Avvio dell'autocompostaggio e riduzione tariffaria.....	6
Art. 10 - Verifiche e controlli	7
Art. 11 - Sospensione dell'autocompostaggio	6
Art. 12 - Altre disposizioni.....	7
TITOLO 3 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'.....	7
Art. 13 - Compostaggio di comunità	7
Art. 14 - Elenco dei rifiuti compostabili e modalità di conferimento	7
Art. 15 - Sistemi di compostaggio di comunità ammessi e caratteristiche del compost in uscita	7
Art. 16 - Orario di apertura e modalità di accesso.....	8
Art. 17 - Obblighi delle utenze	9
Art. 18 - Obblighi del Gestore	9
Art. 19 - Responsabilità.....	10
TITOLO 5 - NORME FINALI	10
Art. 20 - Albo degli autocompostatori	10
Art. 21 - Sanzioni	10
Art. 22 - Disposizioni finali	12

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione degli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili con capacità di trattamento inferiore a 80 t/anno (in seguito composter) da realizzarsi secondo quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 214 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in Cerveteri (compostaggio di comunità), nonché i sistemi di autocompostaggio

2. Il Regolamento viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e, in particolare, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione nazionale sui rifiuti di cui al Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., e si configura come Regolamento di Gestione degli impianti di cui al comma 7-bis dell'art. 214 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Art. 2 – Finalità e obiettivi

1. Il presente Regolamento ha le seguenti finalità e obiettivi:

- a) incentivare le pratiche di riduzione dei rifiuti alla fonte tramite i sistemi di autocompostaggio e compostaggio di comunità;
- b) agevolare la gestione del rifiuto biodegradabile per le utenze comunali;
- c) diminuire i costi di gestione dei rifiuti organici per il Comune di Cerveteri e, conseguentemente, per i contribuenti;
- d) regolare la gestione degli impianti di compostaggio aerobico con capacità di trattamento inferiore a 80 t/anno (autocompostaggio e compostaggio di comunità).
- e) favorire la diffusione del concetto di sviluppo sostenibile e di una nuova coscienza ecologica collettiva.

2. Il Regolamento è stato sviluppato sulla base dei seguenti presupposti:

- a) La riduzione e il trattamento dei rifiuti alla fonte rappresenta un obiettivo strategico della comunità europea in conformità al 7° PAA – Programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 della Commissione Europea nonché della normativa nazionale come evidenziato nella Legge 28/12/2015 n° 221, G.U. 18/01/2016.
- b) I Comuni, ai sensi dell'art. 180 comma 1-septies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi [...], nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.
- c) L'installazione di sistemi di autocompostaggio e compostaggio di comunità dei rifiuti biodegradabili rappresenta un'azione determinante e concreta per la riduzione dei rifiuti inviati a trattamento e/o smaltimento.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento vengono riportate le seguenti definizioni:

- a) “raccolta differenziata”: si intende la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani e assimilati (destinati al recupero) in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica 'umida', per destinarli al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti (riferimento art. 183, del D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i.);
- b) “rifiuti biodegradabili”: rifiuti provenienti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi;
- c) “rifiuti organici”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- d) “compostaggio”: processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost;
- e) “compost”: miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica di rifiuti organici, non destinato alla vendita e che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 8, caratteristiche di cui all'Allegato 2 punto 2.4 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75;
- f) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- g) “composter”: struttura o macchinario che consente di gestire in modo automatico, efficiente e sicuro il processo di compostaggio.
- h) “impianto di compostaggio di comunità”: composter idoneo all'attività di compostaggio di comunità di cui all'articolo 183, lettera qq) bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica, costituito da strumentazione elettromeccanica, con una capacità di trattamento massima pari a 80 t/anno;
- i) “utenze aderenti al compostaggio di comunità”: utenze domestiche e non domestiche, iscritte al ruolo della tassa rifiuti di cui all'articolo 1 comma 641 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ammesse al conferimento negli impianti di compostaggio di comunità;
- j) “gestore”: soggetto/soggetti individuati in ambito comunale per la gestione di uno o più impianti di compostaggio di comunità;
- k) “strutturante”: materiale ligneo-cellulosico di granulometria adeguata alle caratteristiche dell'impianto impiegato con funzione di ottimizzazione del processo di compostaggio;

Art. 4- Competenze del Comune

1. E' di competenza del Comune la valutazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) relative a impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili con capacità di trattamento inferiore a 80 t/anno da realizzarsi secondo quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 214 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio ed igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, come specificato al comma 2 del presente articolo.

Si precisa che l'attività risulta attivabile anche in aree agricole ai sensi del comma 7-bis dell'art. 214 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

2. Per la valutazione degli aspetti di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, con riferimento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, permane l'obbligo di verifica presso la Sovrintendenza competente qualora il compostier modifichi lo stato esteriore dei luoghi in area vincolata.

3. E' facoltà del Comune la stipula di convenzioni di associazione con i Comuni confinanti per la gestione congiunta del servizio di compostaggio per impianti di cui all'art. 5 comma 1) lettera b).

4. E' di competenza del Comune la nomina di uno o più gestori di cui al comma 7-bis dell'art. 214 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per le utenze di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) (compostaggio di comunità).

Art. 5 - Utenze soggette agli obblighi del Regolamento

1. Sono soggette agli obblighi del presente Regolamento le seguenti attività:

- a) AUTOCOMPOSTAGGIO: Le utenze (domestiche e non domestiche) del Comune di Cerveteri che svolgono l'autocompostaggio dei rifiuti organici di propria produzione.
- b) COMPOSTAGGIO DI COMUNITA': Le utenze (domestiche e non domestiche) del Comune di Cerveteri che conferiscono rifiuti organici di propria produzione presso impianti di compostaggio di comunità;

2. Non viene prevista le necessità di alcun titolo abilitativo nè la nomina di un gestore per il posizionamento di sistemi di autocompostaggio domestico di cui al presente articolo comma 1) lettera a) trattandosi di riduzione alla fonte.

3. Viene previsto l'obbligo di presentazione di SCIA di cui al comma 7-bis dell'art. 214 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per le utenze individuate dal comma 1 lettera b) del presente articolo.

4. La SCIA di cui al comma 7-bis dell'art. 214 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. potrà essere depositata dal Gestore nominato in ambito comunale, anche su proposta o autocandidatura di un idoneo soggetto o dal Comune stesso, previa nomina di un gestore interno.

TITOLO 2 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUTOCOMPOSTAGGIO

Art. 6 - Autocompostaggio

1. L'autocompostaggio è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene compost, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

2. Il sistema si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dal produttore in apposite compostiere o analoghi dispositivi.

3. Il compost prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti biodegradabili deve essere destinato ad autoconsumo.

Art. 7 – Metodi di autocompostaggio ammessi

1. Requisito fondamentale per l'autocompostaggio è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto (di superficie non inferiore a mq. 20) che offra la possibilità di riutilizzo del compost prodotto.

Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio dei rifiuti biodegradabili mediante composter chiuso (in plastica di tipo commerciale, distribuito gratuitamente dal Comune). Ove non ve ne fosse la disponibilità, sono ammessi i seguenti metodi alternativi:

- a) cassa di compostaggio in legno;
- b) concimaia o buca con rivoltamento periodico;

2. I rifiuti devono essere mescolati e innaffiati periodicamente; per migliorare e/o accelerare la trasformazione può essere utile d'impiego di enzimi attivanti e/o integratori minerali, da reperire a cura e spese dell'utente.

3. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza superiore a 3 m dal confine della proprietà, salvo diversi accordi in forma scritta col confinante. La distanza dalle strade e/o da altre aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a 3 m. Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio del Servizio Ambiente, previa domanda in carta libera adeguatamente corredata di elaborati grafici e non che rappresentino chiaramente lo stato dei luoghi, e solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.

4. Le distanze di cui al precedente comma 3) non si applicano a sistemi di composter chiuso di cui al comma 1).

5. Il richiedente si impegna a informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura e sugli scopi della propria nuova attività di autocompostaggio per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

6. L'autocompostaggio dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede la corrispondente riduzione sul tributo T.A.R.I., in quanto presupposto per la riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abituale, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta; il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

Art. 8 – Elenco dei rifiuti compostabili

1. Risultano compostabili i seguenti rifiuti e/o materiali:

- a) rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, carne, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri di tè, gusci di uova, gusci di noci, tovaglioli e/o carta da cucina usati);
- b) ramaglie, patate, erba, fiori e foglie;
- c) segatura e trucioli di legno non trattato;
- d) residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- e) cenere di legna.

2. È vietato, in particolare, il compostaggio delle seguenti sostanze:

- a) ossa e residui di pesce;

- b) legno verniciato;
- c) olio di friggitura;
- d) tessuti, sostanze contenenti acidi;
- e) sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi;
- f) in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

Art. 9 – Avvio dell'autocompostaggio e riduzione tariffaria

1. Per l'attivazione di sistemi di autocompostaggio e, in particolare, per richiedere riduzioni tariffarie, è necessario compilare l'apposito modulo di adesione (Avvio autocompostaggio domestico) scaricabile dal sito www.comune.cerveteri.rm.it e disponibile in formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo ed il Servizio Ambiente. Il modulo va consegnato al comune per il tramite dello stesso ufficio Protocollo, o inviato a mezzo PEC, contestualmente all'avvio della pratica di compostaggio domestico presso la propria abitazione. La riduzione sarà efficace in subordine a specifico riscontro che avverrà o tramite RFID abbinato al relativo mastello per il rifiuto organico che attesti che non siano stati effettuati più del 10% dei ritiri previsti da calendario o tramite verifica sul posto da parte di personale del Comune, relativamente alla corretta attivazione del processo di autocompostaggio: tali verifiche potranno essere effettuate a campione nell'arco dell'anno. In caso di esito negativo dei suddetti controlli, la Ripartizione Entrate provvederà al recupero del beneficio non spettante.

2. Nel caso delle utenze site nelle zone denominate "case sparse" (localizzate sulle strade di cui all'elenco allegato), per le quali non è previsto, di norma, il ritiro del rifiuto organico ma unicamente l'attività di compostaggio domestico (salvo specifica richiesta debitamente argomentata), l'agevolazione scatterà automaticamente.

3. La determinazione della percentuale di riduzione tariffaria, così come tempi e modi del riconoscimento del diritto alla riduzione stessa sono definite nell'ambito dell'approvazione delle tariffe T.A.R.I.

Art. 10 - Verifiche e controlli

1. Le verifiche di corretto utilizzo della compostiera vengono effettuate dal Comune di Cerveteri anche mediante incarico a soggetti esterni ed anche su segnalazione di eventuali anomalie di conferimento da parte del Soggetto Gestore.

2. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione o altro personale appositamente incaricato, che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di autocompostaggio della frazione umida; eventuali dinieghi all'ingresso nella proprietà per le attività di cui sopra comporteranno l'automatica revoca dell'agevolazione.

3. Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento, la riduzione sarà revocata, fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del presente regolamento. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente dovrà presentare una nuova richiesta. Tale richiesta non potrà più essere presentata dopo n. 3 (tre) sanzioni comminate e che siano state confermate da provvedimento definitivo.

4. Il nome e l'indirizzo dei soggetti che avranno aderito all'iniziativa sarà trasmesso alla società che gestisce il Servizio di Igiene Urbana ai fini di un eventuale supporto nelle verifiche necessarie.

Art. 11 - Sospensione dell'autocompostaggio

1. L'utente che intende sospendere l'autocompostaggio è tenuto a dare formale comunicazione al Comune di Cerveteri - Ripartizione Entrate, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza.
2. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione nei tempi e modi che verranno stabiliti nell'ambito della definizione delle tariffe T.A.R.I.

Art. 12 - Altre disposizioni

1. Eventuale rifiuto verde proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito mediante i servizi di raccolta domiciliare e non della frazione vegetale.
2. Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.

TITOLO 3 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DI COMUNITA'

Art. 13 - Compostaggio di comunità

1. Il compostaggio di comunità è un sistema di trattamento organizzato e integrato per la gestione e il recupero dei rifiuti organici provenienti da utenze domestiche in forma associata.
2. Il sistema di compostaggio di comunità si attua tramite il posizionamento di uno o più impianti automatizzati (composter) per il compostaggio dei rifiuti biodegradabili; in tal modo risulta possibile ridurre drasticamente i costi associati alla raccolta, allo smaltimento e al trasporto agli impianti di compostaggio finale dei rifiuti urbani biodegradabili.
3. Il compost prodotto dal processo di recupero può essere riutilizzato dalle utenze domestiche che aderiscono al sistema o da soggetti individuati dal Comune.

Art. 14 - Elenco dei rifiuti compostabili e modalità di conferimento

- 1, Possono essere conferiti agli impianti di compostaggio di comunità esclusivamente i rifiuti di cui all'art. 8 del presente Regolamento, ovvero:
 - a) 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
 - b) 20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi;
 - c) 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci qualora non siano stati trattati (esclusi quindi i pannelli di truciolare);
 - d) 03 03 01 scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati;
2. I rifiuti devono essere conferiti obbligatoriamente in sacchetti di carta;
3. Possono usufruire degli impianti di compostaggio di comunità esclusivamente le utenze aderenti al sistema compostaggio di comunità munite di appositi apparati/chiavette/microchip o simili, distribuiti dal Comune o dal Gestore.

Art. 15 - Sistemi di compostaggio di comunità ammessi e caratteristiche del compost in uscita

1. Requisito fondamentale per gli impianti di compostaggio di comunità è l'impiego di sistemi automatici elettromeccanici (*composter*) installati su aree in disponibilità al Comune o

concesse in uso in forma scritta dai proprietari/titolari di diritti reali di godimento ovvero aree private nella disponibilità dei soggetti aderenti al compostaggio di comunità;

2. I composter elettromeccanici dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

- a) realizzazione con acciaio 304;
- b) posa su area pavimentata;
- c) sistema di carico automatizzato che consenta l'apertura del composter senza alcun contatto con l'utente;
- d) copertura del macchinario e dell'area di stoccaggio del compost in uscita;
- e) operatività a ciclo continuo;
- f) filtro a carboni attivi o biofiltro per la gestione di eventuali odori;
- g) presenza di dispositivi per la lettura dell'utenza.

3. I sistemi di compostaggio di comunità non devono in alcun caso prevedere operazioni di riduzione volumetrica (triturazione e/o macinazione) dei rifiuti biodegradabili, né di bioessiccazione.

4. I sistemi di compostaggio di comunità devono prevedere una o più camere di maturazione finalizzate a garantire che il compostaggio avvenga in ambiente isolato dall'esterno e in condizioni di sicurezza.

5. Lo strutturante necessario durante il processo di compostaggio può essere rappresentato o da pellet in legno non trattato oppure da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi oppure da segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno opportunamente triturati in pezzi non superiori ai 2 cm. La quantità di strutturante da immettere, dipenderà dalla natura degli scarti in entrata e non dovrà in ogni caso essere inferiore, in peso, al 5% di quanto introdotto.

6. Nel caso in cui la fase di maturazione sia ancora da terminare in uscita dal composter il processo dovrà obbligatoriamente concludersi esternamente in cumulo coperto (tettoia o presidio analogo) o in compostiere statiche.

7. Il compost in uscita dal processo di compostaggio, complessivo del tempo in macchina e dell'eventuale successiva maturazione in cumulo o in compostiera statica, deve risultare conforme alle caratteristiche di cui all'Allegato 2 punto 2.4 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Art. 16 - Orario di apertura e modalità di accesso

1. Gli impianti di compostaggio di comunità saranno aperti con modalità ed orari da definire all'atto dell'installazione, apertura o inizio effettivo dell'attività, fatta eccezione per quelli posti su aree private ed a servizio di specifiche utenze associate, i cui orari sono stabiliti autonomamente dal Gestore o dai soggetti deleganti, anche riuniti in assemblea.

2. Sono autorizzati ad avviare i propri rifiuti biodegradabili agli impianti di comunità le utenze domestiche, nonché le utenze non domestiche (attività artigianali, industriali, commerciali, enti, associazioni, ecc.) individuate dal Comune nell'area di pertinenza/prossimità/vicinanza all'impianto o che si siano spontaneamente associate nell'installazione, su area in propria disponibilità, di un impianto conforme alle caratteristiche del presente Regolamento.

3. La richiesta dovrà pervenire sotto forma di S.C.I.A., ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 17 – Obblighi delle utenze

1. Gli utenti devono trattenersi nell'area destinata all'impianto di compostaggio di comunità (*composter*) per il solo periodo necessario a effettuare le operazioni di conferimento.
2. Durante le operazioni di conferimento gli utenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme del presente 'Regolamento' e le istruzioni impartite dal Gestore.
3. Gli utenti, posizionandosi di fronte all'area di carico del *composter*, devono attendere la completa apertura della bocca di carico prima di procedere all'inserimento dei sacchetti di rifiuto.
4. E' severamente vietata l'introduzione di rifiuti non biodegradabili negli impianti di compostaggio di comunità o diversi da quelli indicati all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 18 – Obblighi del Gestore

1. Il Gestore individuato dal Comune o dai soggetti associati di cui sopra coordina, organizza e conduce il sistema di compostaggio di comunità.
2. Il Gestore è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e della vigente normativa.
3. In particolare il Gestore è tenuto a:
 - a) fornire ai cittadini e agli altri soggetti che accedono agli impianti di compostaggio di comunità le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
 - b) verificare periodicamente la pulizia delle aree circostanti agli impianti di compostaggio di comunità;
 - c) segnalare al Servizio Ambiente ed al Comando della Polizia Locale del Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione degli impianti di compostaggio di comunità nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti, registrando i nominativi degli avventori ritenuti responsabili;
 - d) verificare periodicamente le buone condizioni di pulizia ed efficienza gli impianti di compostaggio di comunità;
 - e) verificare la disponibilità di substrato ligneo (pellet o analogo) in carico agli impianti di compostaggio di comunità al fine di garantire l'efficienza dei processi di compostaggio;
 - f) evitare l'accumulo eccessivo di compost in uscita dagli impianti di compostaggio di comunità; a tal fine il Comune può sottoscrivere convenzioni per il ritiro gratuito del compost da parte di soggetti specificamente individuati, associazioni, attività, etc. che procedano al riutilizzo diretto dello stesso. Si precisa che, in ogni caso, è vietata la vendita del compost prodotto.
4. Il Gestore potrà inoltre:
 - a) impedire il conferimento in difformità da quanto previsto nel presente regolamento;
 - b) fornire soccorso alle persone in particolare difficoltà per lo scarico dei rifiuti;
 - c) accertare la provenienza degli utenti;
 - d) non consentire l'accesso e la permanenza a persone non autorizzate;

Art. 19 - Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata e indenne da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo e/o colpa del Gestore degli impianti di compostaggio di comunità posti su area privata ed autonomamente gestiti, ovvero di violazione da parte di quest'ultima degli obblighi derivanti da norme di legge.

2. Qualora si verificassero incidenti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore o previste dal presente Regolamento la responsabilità sarà direttamente imputabile agli stessi, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore ed il Comune da ogni responsabilità.

TITOLO 5 - NORME FINALI

Art. 20 - Albo degli autocompostatori

1. Il Comune di Cerveteri si impegna a redigere un albo compostatori in formato digitale contenenti i dati delle utenze (domestiche, comunali e non domestiche) che hanno effettuato autocompostaggio, evidenziando anche eventuali controlli effettuati da personale comunale e/o incaricati ai sensi del presente Regolamento.

Art. 21 - Sanzioni

1. Per ogni azione, comportamento, o iniziativa relativamente all'autocompostaggio o al compostaggio di comunità che contrasti con quanto previsto dal presente Regolamento è prevista una sanzione di € 100,00, fatta eccezione per le fattispecie di cui al comma 2

2. È previsto un regime sanzionatorio specifico per le seguenti infrazioni:

- Mancato, parziale o improprio utilizzo del composter o, in ogni caso, mancata o parziale o impropria effettuazione dell'attività di autocompostaggio, a fronte di agevolazione tariffaria concessa €. 200,00
- Vendita del compost risultante dall'attività di autocompostaggio €. 200,00
- Vendita del compost risultante dall'attività di compostaggio di comunità €. 500,00
- Cessione del composter concesso in comodato gratuito €. 200,00

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (riferimento D. Lgs. 152/06 e s.m.i.), al redigendo Regolamento per la Gestione dei Rifiuti del Comune di Cerveteri, alle direttive e disposizioni che verranno impartite dal competente Servizio Ambiente ed ai provvedimenti che verranno adottati dal Sindaco.
